

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 8 febbraio 2019, n. 29
Verifica di compatibilità, ex articolo 7, comma 2 L.R. 9/2017, D.G.R. n. 2037/2013 e D.G.R. n. 2313/2017 nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di un presidio residenziale di riabilitazione, ex art. 26 L. n. 833/1978 e art. 9 R.R. n. 12/2015, in Adelfia (BA) alla via Grotta Papa Natale – C.da Fontana, con dotazione di n. 60 p.l. su istanza della ASL BA. Parere favorevole.

Il Dirigente della Sezione

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
- Visto l'art. 18 del D.lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità "*Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private*".
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell'incarico di Alta Professionalità "*Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private*";
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto "*Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità*";
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*".
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'offerta;
- Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Alta Professionalità "*Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private*", confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 stabilisce all'articolo 7 (che ha sostituito l'articolo 7 della previgente L.R. n. 8/2004) che "*1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del*

diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato. 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a). 3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni. 4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. 5. Il comune, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. 6. In caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, il dirigente della sezione regionale competente, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria, può concedere la proroga di validità del parere di compatibilità".

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2037 del 07/11/2013, avente ad oggetto "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004" è stato stabilito che: "Alle richieste comunali di verifica di compatibilità già pervenute alla data di approvazione del presente atto si applicano i seguenti principi e criteri:

- 1) l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria;
- 2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;
- 3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;
- 4) la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all'eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità;
- 5) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale - quello della priorità cronologica delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell'istanza che precede temporalmente le altre.

Le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti punti da 1) a 4), anche i seguenti:

6) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste (fatto salvo il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005 e s.m.i. e dagli altri atti regolamentari regionali aventi ad oggetto specifiche tipologie di strutture) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi: (...)"

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2313 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Presidio di riabilitazione Padre Pio" di Capurso. D.D. n. 178 del 24/07/2017 Revoca accreditamento istituzionale e diniego voltura alla Mefir srl. Affidamento mandato all'Azienda Sanitaria Locale di Bari per superamento criticità sul piano assistenziale ed occupazionale" è stato stabilito:

"- di affidare in via prioritaria la titolarità dell'erogazione delle prestazioni riabilitative di cui si tratta alla ASL BA, la cui gestione sarà affidata ad un operatore sanitario qualificato mediante procedura ad evidenza pubblica ed in osservanza delle regole in tema di autorizzazione all'esercizio e accreditamento stabilite dalla L.R. n. 9/2017;

- di conferire, a tal fine, mandato al Direttore Generale della ASL medesima di procedere:

1) all'individuazione dell'immobile costituente sede della struttura riabilitativa,

a) in conformità al principio dell'equa e razionale distribuzione di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992;

b) secondo un criterio di immediatezza della realizzabilità della struttura sanitaria (per esempio, disponibilità di immobile idoneo già destinato funzionalmente allo svolgimento dell'attività sanitaria riabilitativa in parola) o quantomeno secondo una tempistica il più possibile breve e certa;

2) nonché alla scelta del gestore privato qualificato - mediante procedura ad evidenza pubblica - che assuma come presupposto e condizione imprescindibile il preventivo obbligo, da parte dell'operatore sanitario interessato all'affidamento della gestione, di reperimento della forza lavoro necessaria allo svolgimento dell'attività della struttura riabilitativa attraverso l'assorbimento del personale attualmente operante presso il presidio "Padre Pio" - che sia consenziente - con tutte le garanzie relative all'inquadramento economico e giuridico, anzianità di servizio ed altre previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva;

- di stabilire che, qualora la previa individuazione diretta dell'immobile sede della struttura riabilitativa da parte del Direttore Generale dell'ASL BA non sia possibile in tempi brevi e certi, tale individuazione possa essere rimessa all'operatore sanitario interessato all'affidamento della gestione in sede di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica e valutata in tale ambito secondo i criteri di cui alle lett. a) e b) del punto 1), unitamente all'obbligo di cui al punto 2)".

L'affidamento della titolarità alla ASL BA ha avuto per oggetto il medesimo contingente di prestazioni precedentemente autorizzate ed accreditate in capo al "Presidio Padre Pio" di Capurso, ossia:

- n. 60 posti letto residenziali;
- n. 30 posti semiresidenziali;
- n. 35 prestazioni die ambulatoriali ex art. 26 L. n. 833/1978;
- n. 9 moduli di prestazioni domiciliari ex art. 26 L.R. n. 833/1978 (ciascuno di n. 25 prestazioni die).

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 2313 del 28/12/2017 sopra citata, con Deliberazione n. 388 del 14/02/2018, il Direttore Generale dell'ASL BA ha indetto una gara, mediante procedura aperta, per la gestione di un presidio di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978 che avrebbe dovuto erogare le prestazioni sopra indicate.

Con successiva Deliberazione del Commissario straordinario f.f. n. 1271/CS del 17/07/2018 è stata disposta l'aggiudicazione della gestione del presidio riabilitativo in favore del "CON.S.S.I. Consorzio Cooperative Sociali p.a." con sede in Foggia alla via Juvara snc.

Con nota pec del 28/11/2018 il comune di Adelfia ha trasmesso "Istanza di autorizzazione alla realizzazione di un Presidio di Riabilitazione funzionale di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale, ambulatoriale e domiciliare(ex art. 26 Legge n. 833/1978)" nel comune di Adelfia alla via Grotta di Papa Natale – C. da Fontana, presso l'immobile catastalmente identificato al foglio di mappa n. 5, particella n. 2224 sub 1, con allegati titolo legittimante, progetto con relative planimetrie e titolo abilitativo edilizio.

Nella predetta istanza prot. 299226/1 del 16/11/2018, il Direttore Generale dell'ASL BA ha precisato che:

- le prestazioni da autorizzarsi alla realizzazione sono le seguenti:
 - n. 60 posti letto residenziali;
 - n. 9 moduli domiciliari (per un totale di max 225 trattamenti domiciliari giornalieri);
 - n. 35 trattamenti ambulatoriali";
- "La struttura ha le caratteristiche indicate nell'allegato progetto, presentato dall'aggiudicatario della Procedura di Gara (Consorzio CON.SSI. per azioni) redatto in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento n. 3 del 13/01/2005 e ss.mm.ii. ed ai requisiti minimi definiti dallo stesso".

Con nota prot. 8124/UOR 04/AGT dell'11/01/2019 il direttore Generale dell'ASL BA ha trasmesso a questa Sezione documentazione integrativa rispetto a quella allegata all'istanza di cui sopra, ossia: "1) planimetria; 2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 3) relazione".

Con nota prot. 23137/UOR 04/AGT del 28/01/2019 il Direttore AGT dell'ASL BA ha trasmesso in via di ulteriore integrazione "n. 5 planimetrie in formato A3 e relazione esplicativa".

Ritenuta l'allocazione del presidio in oggetto conforme al principio sancito dall'art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 della equa e razionale distribuzione delle strutture sanitarie della stessa tipologia nelle aree di insediamento prioritario, non essendovi nel distretto socio-sanitario di appartenenza ed in quelli limitrofi presidi di riabilitazione residenziale ex articolo 26 L. n. 833/1978, se non quello sito in Bari S. Spirito denominato "Riabilia" con n. 100 p.l. residenziali.

Viste le planimetrie e la relazione accompagnatoria trasmesse dal Direttore AGT dell'ASL BA, in via di ulteriore integrazione, con la citata nota prot. 23137/UOR 04/AGT del 28/01/2019 dalle quali si evince la non piena conformità del presidio ai requisiti minimi di cui all'articolo 9, paragrafo 9.1.1 del regolamento regionale n. 12/2015 per ciò che concerne la conformazione macro strutturale, determinata dalle seguenti criticità:

- a. nell'ambito dei "Servizi di nucleo", precisato che ai sensi del paragrafo 9.1.1 sopracitato deve esserci un locale "soggiorno/gioco/tv/spazio collettivo" per ciascun modulo (tre nel caso di specie), nel progetto, invece, ne è previsto distintamente solo uno (che appare adeguato per superficie) a servire i due moduli situati al livello 2 della planimetria, mentre per il modulo situato al livello 1, tale locale non è contemplato autonomamente ma viene a sovrapporsi con l'unica "sala pranzo plurinucleo" che già serve i tre moduli esistenti nel presidio; la medesima "sala da pranzo plurinucleo", inoltre, riporta al suo interno anche la "cucinetta" (prevista distintamente in n. 1 per nucleo) e pare debba assolvere anche alla funzione di "soggiorno polivalente" (anch'esso previsto dal regolamento distintamente in n. 1 di almeno 30 mq per ciascun modulo);
- b. nell'ambito dell'"Area della socializzazione", l'espletamento dei "servizi per l'assistenza religiosa e relativi locali" è previsto in un unico locale dalla superficie di 11,8 mq che appare non adeguato allo scopo;

c. nell'ambito delle "Aree generali e di supporto" è assente la "sala mensa del personale": sul punto, tuttavia, è stato precisato in proposito nella "relazione accompagnatoria integrativa" che è stata fatta: "la scelta alternativa, già preliminarmente informalmente condivisa con gli organismi sindacali, di fornire ai dipendenti strumenti di pagamento in forma elettronica o cartacea utilizzabili per acquistare pasti o prodotti alimentari".

Seppur attualmente non costituente oggetto di verifica di compatibilità ai sensi della normativa legislativa in vigore (articolo 8, comma 3 L.R. n. 9/2017 e D.G.R. n. 142/2018), si rileva che:

- i. la struttura ambulatoriale di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978, integrata nel presidio, debba qualificarsi "Centro ambulatoriale di riabilitazione" di cui alla Sezione B.02.01 del R.R. n. 3/2005 e non struttura di specialistica ambulatoriale di cui alla Sezione B.01.01;
- ii. quindi, così come rappresentata nelle planimetrie prodotte, non risulta conforme a quanto previsto dalla Sezione B.02.01 in ordine ai requisiti minimi ed ulteriori strutturali ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;
- iii. nei casi in cui più forme di assistenza (es. residenziale ed ambulatoriale riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/78) vengano erogate in un unico contesto spaziale (singolo edificio o complesso di più edifici tra loro interdipendenti), ciascuna dovrà conservare la piena autonomia nelle rispettive componenti strutturali, tecnologiche ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali istituzionali, (servizio amministrativo, lavanderia, cucina, centrale termica ecc.), per cui non sarà ritenuta conforme alla predetta Sezione B.02.01 il centro ambulatoriale di riabilitazione carente delle componenti strutturali ivi previste, tra cui, ad esempio, il locale da adibirsi a palestra per le attività ambulatoriali, che, per ipotesi, si avvalga promiscuamente delle componenti funzionali specificamente previste per l'assistenza residenziale.

Tanto premesso e rilevato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017, della D.G.R. n. 2037/2013, della D.G.R. n. 2313/2017, si propone di esprimere parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale di un presidio residenziale di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978 e art. 9 R.R. n. 12/2015, in Adelfia (BA) alla via Grotta Papa Natale – C.da Fontana, con dotazione di n. 60 p.l. su istanza della ASL BA, con le seguenti precisazioni e/o prescrizioni:

1. che in sede di successiva verifica dei requisiti per l'esercizio e di accreditamento istituzionale, saranno valutate con particolare attenzione da parte del Dipartimento di Prevenzione incaricato le sopra rilevate criticità di cui ai punti a., b. e c. dal punto di vista dell'idoneità e dell'adeguatezza strutturale e funzionale delle componenti strutturali e delle soluzioni alternative ivi contemplate, il quale riferirà specificamente sul punto a questa Sezione;

2. che in sede di istanza di autorizzazione all'esercizio, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti specifici minimi richiesti per il presidio residenziale, sia specificato il livello di assistenza (intensivo, estensivo o di mantenimento) dei moduli residenziali;

3. che la struttura ambulatoriale ubicata nel presidio in oggetto, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale sia conformata ai requisiti minimi ed ulteriori strutturali stabiliti nella Sezione B.02.01 del R.R. n. 3/2005 per i "Centri ambulatoriali di riabilitazione";

4. che il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione;

5. che il predetto presidio residenziale dovrà essere realizzato secondo i progetti allegati, in via di "ulteriore integrazione", alla succitata nota prot. 23137/UOR 04/AGT del 28/01/2019, in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 12/2015 .

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità

(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

D E T E R M I N A

ai sensi dell'articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017, della D.G.R. n. 2037/2013 e della D.G.R. n. 2313/2017,

▪ di esprimere parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale di un presidio residenziale di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978 e art. 9 R.R. n. 12/2015, in Adelfia (BA) alla via Grotta Papa Natale – C.da Fontana, con dotazione di n. 60 p.l. su istanza della ASL BA, con le seguenti precisazioni e/o prescrizioni:

1. che in sede di successiva verifica dei requisiti per l'esercizio e di accreditamento istituzionale, saranno valutate con particolare attenzione da parte del Dipartimento di Prevenzione incaricato le sopra rilevate criticità di cui ai punti a., b. e c. dal punto di vista dell'idoneità e dell'adeguatezza strutturale e funzionale delle componenti strutturali e delle soluzioni alternative ivi contemplate, il quale riferirà specificamente sul punto a questa Sezione;
2. che in sede di istanza di autorizzazione all'esercizio, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti specifici minimi richiesti per il presidio residenziale, sia specificato il livello di assistenza (intensivo, estensivo o di mantenimento) dei moduli residenziali;
3. che la struttura ambulatoriale ubicata nel presidio in oggetto, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accredimento istituzionale sia conformata ai requisiti minimi ed ulteriori strutturali stabiliti nella Sezione B.02.01 del R.R. n. 3/2005 per i "Centri ambulatoriali di riabilitazione";

4. che il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione;

5. che il predetto presidio residenziale dovrà essere realizzato secondo i progetti allegati, in via di "ulteriore integrazione", alla succitata nota prot. 23137/UOR 04/AGT del 28/01/2019, in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 12/2015.

- notificare il presente provvedimento:
 - Al Sindaco del comune di Adelfia;
 - Al Direttore Generale della ASL BA;
 - Al legale rappresentante di CON.S.S.I. Consorzio Cooperative Sociali p.a." presso la sede legale in Foggia alla via Juvara snc;

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/all'Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)